

**GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PSR FEASR 2014-2020
(Del. GR n. 501/2016)**

25 gennaio 2021

Collegamento in videoconferenza del 25 gennaio 2021: Nino Melara, Gianluca Barbieri, Giovanni Miccinesi, Fabio Fabbri, Fausta Fabbri, Elisa Del Pianta, Carla Lazzarotto, Guido Giampieri, Marco Minucci, Claudia Generosi, Alessandro Varallo, Stefano Bacci, Anna Maria Vignini.

SOMMARIO

1. Quesito operazione 4.1.4 – investimento su impianto di irrigazione goccia a goccia	2
2. Bando aree interne Casentino/Valtiberina: ammissibilità spese su sottomisura 16.9	3
3. Operazione 4.3.2 – bando Gal Far Maremma. Progetti su strade vicinali ad uso pubblico da parte di Comuni: dimostrazione possesso dell'UTE	4

1. Quesito operazione 4.1.4 – investimento su impianto di irrigazione goccia a goccia

1.a. Quesito

In attuazione dell'operazione 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole" si pone all'esame del GDC il caso di una azienda che intende realizzare, a servizio di un oliveto semi intensivo di nuova realizzazione, un impianto di irrigazione goccia a goccia a microdiffusione con ala interrata, utilizzando l'acqua prelevata da pozzi esistenti e per i quali esiste concessione per il prelievo.

Il punto 3 del bando di misura "Interventi finanziabili e spese ammissibili" riporta fra gli interventi non ammissibili quelli collegati all'utilizzo di acque sotterranee, a meno che queste non siano distribuite da un impianto consortile o che le stesse rappresentino per l'azienda l'esclusiva fonte di approvvigionamento idrico; di seguito si riporta il testo:

"Sono esclusi dal sostegno gli investimenti relativi:

a) ad acque sotterranee (di sorgente e/o di falda) fatto salvo che queste vengano distribuite all'azienda attraverso un impianto consortile gestito da un ente irriguo e ricorrono per il richiedente le condizioni definite alla lettera b) del successivo paragrafo "Concessione di derivazione/Utenza agricola". Sono quindi esclusi gli interventi di realizzazione di nuovi pozzi, il miglioramento di pozzi esistenti e l'aumento di superfici irrigate alimentate da acque sotterranee. Sono ammessi gli interventi di miglioramento di reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione esistenti alimentati da acque sotterranee a condizione che queste acque rappresentino per l'azienda l'esclusiva fonte di approvvigionamento idrico."

Le caratteristiche tecniche dell'impianto di irrigazione (sub-irrigazione) richiedono un'alta qualità dell'acqua in uso che deve risultare assolutamente priva di residui e di particelle sospese. Qualora la fonte di approvvigionamento da falda sotterranea (pozzi) non sia l'unica fonte a disposizione dell'azienda ma rappresenti l'unica fonte di approvvigionamento che sia rispondente alle sopra dette caratteristiche, si chiede se sia possibile utilizzare l'acqua di falda dei pozzi esistenti per l'impianto e ritenere pertanto ammissibile a finanziamento l'investimento.

Si evidenzia che nel caso di cui trattasi realizzando un ampliamento di impianto di irrigazione, utilizzando sistemi ad alta efficienza si realizzerebbe un notevole risparmio di acqua riducendo l'emungimento dai pozzi esistenti rispetto ai consumi degli anni precedenti.

1.b. Esito

Con riferimento al quesito posto si richiama quanto già scritto nell'orientamento 4.2 "Acque sotterranee: interventi ammessi" contenuto negli esiti del GDC del 23 e 24 luglio 2019.

Nello specifico in detto orientamento, in linea con quanto previsto dal bando al paragrafo 3 "Interventi finanziabili e spese ammissibili" è stabilito che gli unici interventi ammessi a finanziamento sono quelli di miglioramento di reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione esistenti alimentati da acque sotterranee a condizione che queste acque rappresentino per l'azienda l'esclusiva fonte di approvvigionamento idrico.

Non sono invece ammessi a finanziamento gli interventi di realizzazione di nuovi pozzi, il miglioramento di pozzi esistenti e l'aumento di superfici irrigate alimentate da acque sotterranee.

Per quanto scritto sopra, si conclude che l'intervento proposto non è ammissibile a finanziamento, dal momento che si configura come un intervento di nuova realizzazione.

2. Bando aree interne Casentino/Valtiberina: ammissibilità spese su sottomisura 16.9

2.a. Quesito

Al punto 14.6.5 del Bando Multimisura Strategia Nazionale Aree Interne Strategia d'Area "Casentino e Valtiberina: Toscana D'Appennino i Monti dello Spirito" rientrano tra gli interventi finanziabili della sottomisura 16.9:

- studi preliminari e di contesto, che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing finalizzati alla predisposizione del progetto;
- animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari);
- costi di costituzione del partenariato, funzionamento e gestione del partenariato di progetto compreso il compenso del coordinatore del progetto;
- costi per la redazione e presentazione del progetto;
- costi per la divulgazione dei risultati ottenuti;
- costi diretti per la realizzazione e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR (es. costo assicurazione soggetti svantaggiati, spese per accompagnatore/tutor dei soggetti svantaggiati, piccole attrezzature compresi i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere attività agricole). Sono esclusi i materiali di consumo.

Nel piano strategico Area MEETAPPENNINO presentato sul Bando Multimisura Strategia Nazionale Aree Interne Strategia d'Area "Casentino e Valtiberina: Toscana D'Appennino i Monti dello Spirito" sono state ammesse a finanziamento, mediante la sottomisura 16.4, attività di promozione dei prodotti locali nonché studi di fattibilità e marketing.

Considerato che la dicitura "studi preliminari e di contesto, che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing finalizzati alla predisposizione del progetto", può forse portare a dubbi interpretativi si chiede se nell'ambito della sottomisura 16.9, inserita nella Strategia d'area, sono ammissibili:

- a) spese riguardanti studi di marketing e commercio, attività di promozione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'agricoltura sociale;
- b) attività riguardanti studi di fattibilità per la realizzazione di laboratori di trasformazione di prodotti agricoli e per le attività di promozione e commercializzazione degli stessi, al fine di favorire lo sbocco lavorativo degli utenti inseriti ed accompagnati nelle attività di avviamento al lavoro.

2.b. Esito

Le attività ammissibili a finanziamento nell'ambito della sottomisura 16.9, devono essere finalizzate all'accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art. 4 della L.381/1991 presso le aziende partecipanti al progetto al fine di favorire l'inclusione sociale e migliorarne l'autonomia tramite lo svolgimento di attività rurali. Gli studi preliminari e di fattibilità sono pertanto finanziabili se predisposti alla progettazione e/o realizzazione del progetto in termini di inclusione sociale e crescita dell'autonomia personale degli utenti coinvolti e non se rivolti ai prodotti agricoli ottenuti dalle aziende ospitanti. Gli studi e le attività di promozione dei prodotti agricoli non sono dunque ammissibili nell'ambito della sottomisura 16.9.

Riguardo a studi di fattibilità per la realizzazione di laboratori di trasformazione/lavorazione di prodotti, si ritiene siano ammissibili nel caso abbiano coerenza con il percorso di accoglienza e formativo degli utenti

inseriti nel progetto della 16.9, rappresentando un possibile consolidamento del progetto di agricoltura sociale; si ritiene pertanto che ne sia valutata la tipologia in coerenza con l'obiettivo generale del progetto di cooperazione per l'accoglienza di persone con disabilità (non potendo inquadarsi in meri costi di progettazione) e la relativa congruità della spesa rispetto all'intero progetto.

3. **Operazione 4.3.2 – bando Gal Far Maremma. Progetti su strade vicinali ad uso pubblico da parte di Comuni: dimostrazione possesso dell'UTE**

3.a. **Quesito**

Il bando dell'operazione 4.3.2 attivato dal Gal F.A.R. Maremma finanzia Enti pubblici e Consorzi di strade vicinali ad uso pubblico per interventi *“su strade di libero accesso aperte al pubblico al servizio di una moltitudine di utenti”*.

Alcuni Comuni hanno presentato domanda per interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza di strade vicinali ad uso pubblico (così classificate sulla base di una Delibera di Consiglio Comunale) ma tuttavia non aderenti ad un Consorzio di strade vicinali ad uso pubblico già costituito.

In questi casi ai fini della verifica del possesso dell'UTE si ritiene applicabile quanto disposto dalle Disposizioni Comuni al par. 19.3.7 secondo cui *“Nel caso di soggetti di diritto pubblico: di essere in possesso del bene oggetto dell'investimento ad eccezione del caso in cui gli investimenti siano relativi ad opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti. In questo caso non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione”*.

Pertanto, ai fini della dimostrazione del suddetto requisito è stato richiesto ai Comuni di chiarire l'esistenza del presupposto (investimento di pubblica utilità effettuato o di competenza in base alle norme vigenti) ed inviare l'eventuale atto amministrativo (ad es. deliberazione di Giunta Comunale o altro atto) da cui si evinca l'esistenza dei suddetti requisiti e l'impegno alla manutenzione.

A questa richiesta ci sono state sottoposte tre tipologie di chiarimenti/documentazione:

Caso 1: il Comune ha prodotto documentazione che attesta la procedura con cui la strada è stata dichiarata “strada comunale” ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione del nuovo CDS (DPR 495/1992). La Regione ha approvato con Decreto Dirigenziale questa classificazione e la strada risulta quindi classificata come comunale “fermi restando gli adempimenti di competenza del Comune in ordine all'acquisizione, regolarizzazione e volturazioni catastali delle stesse al demanio stradale comunale”.

Caso 2: il Comune ha inviato una delibera di Giunta Comunale con cui ha dichiarato che l'intervento sulla strada vicinale ad uso pubblico costituisce un'opera di pubblica utilità e si impegna alla manutenzione della strada per la durata del progetto e il vincolo ex post.

Caso 3: identico al caso 2 ma invece di una delibera di Giunta Comunale è stata prodotta una dichiarazione del Sindaco che sulla base della precedente delibera di approvazione del progetto attesta la natura di opera di pubblica utilità e impegna il Comune alla manutenzione per la durata del progetto e il vincolo ex post.

Il requisito del possesso dell'UTE nel caso delle opere di pubblica utilità realizzate dai Comuni presuppone che l'investimento riguardi un'opera di pubblica utilità realizzata dal Comune o di sua competenza sulla base delle norme vigenti.

Nel caso delle strade vicinali di uso pubblico gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione si possono validamente configurare come un'opera di “pubblica utilità”. Infatti, per queste strade, anche se la proprietà

del suolo è dei privati frontisti esiste un interesse pubblico consistente nell'apertura al transito di una moltitudine indistinta di soggetti consolidata nel tempo.

Pertanto, quando la strada vicinale abbia le caratteristiche di una strada "vicinale ad uso pubblico" il requisito della "pubblica utilità" dell'opera si può considerare assolto. La delibera di Consiglio Comunale che individua la strada oggetto degli interventi come "strada vicinale ad uso pubblico" pur non avendo natura costitutiva è tuttavia una delibera ricognitiva che ha valore fino a prova contraria e risulta fondamentale per qualificare la strada come "vicinale ad uso pubblico".

Riguardo alla competenza del Comune ad intervenire nelle opere di ristrutturazione e messa in sicurezza i Comuni fanno riferimento alle seguenti normative:

1. D. L. Luogotenenziale n. 1446/1918
2. D. lgs. 285/1992 - Codice della Strada

1) L'art. 3 del D. Luogotenenziale n. 1446/1918 prevede che *"Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade"*.

Per le strade vicinali ad uso pubblico - pur esistendo l'obbligo della costituzione dei Consorzi (formati dai frontisti e dal Comune) ai sensi dell'art. 14 della L.126/1957 - vi sono casi in cui per svariati motivi una o più strade vicinali ad uso pubblico non sono state consorziate (Caso 2 e caso 3) oppure addirittura non esistono consorzi sul territorio Comunale (caso 1).

Tuttavia, l'impegno del Comune a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico non viene meno solo perché la strada non risulta ancora consorziate ma rimane anche nel caso di strade vicinali ad uso pubblico non consorziate, considerata l'esistenza dell'interesse al pubblico transito.

Infatti se gli utenti della strada non provvedono il Comune può eseguire d'ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti stessi (art. 15 d.l. lgt. cit.; artt. 52 e 378 L. n. 2248/1865, all. f).2).

Infine, in caso di inerzia dei privati, il Comune deve tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla difettosa manutenzione, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sui proprietari e sugli utenti. Infatti il Comune ha l'obbligo *"di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere"* (Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387 e Cass. Cass. civ. Sez. III, 04-01-2010, n. 7).

2) Il secondo elemento normativo che viene indicato è quello relativo all'art. 2 comma 6 lett. d) del Codice della Strada dove è previsto che ai fini del Codice stesso *"le strade vicinali sono equiparate a quelle comunali"*. Pertanto nonostante la proprietà della strada vicinale ad uso pubblico non sia del Comune, gli obblighi di vigilanza e polizia stradale spettano al Comune essendo equiparate alle strade comunali. Se la strada presenta elementi di pericolo per la circolazione, il Comune in quanto responsabile della vigilanza è chiamato ad intervenire con la manutenzione per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

3.b. Esito

Nel caso di strade vicinali ad uso pubblico non ancora consorziate, per verificare la pubblica utilità secondo il par. 19.3.7 delle Disposizioni Comuni risulta necessario che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. che la strada sia identificata come vicinale di uso pubblico attraverso una Delibera di Consiglio Comunale, la quale costituisce presunzione dell'esistenza di un interesse al pubblico transito (utilizzo da parte di una moltitudine indistinta di utenti da tempo immemorabile);
2. che il Comune attesti attraverso una delibera di Giunta Comunale che l'investimento proposto costituisce un'opera di pubblica utilità che viene realizzata sulla base delle norme sopra indicate.

Quanto alla manutenzione, il Comune successivamente deve stipulare un accordo bonario con i frontisti per l'occupazione che consenta di intervenire per il periodo di impegno (5 anni), oppure prevedere l'acquisto/esproprio.

Diverso è il caso degli interventi pubblici sulla viabilità forestale (L.R. 39/2000 art. 10 comma 2 lett. m) realizzati dalle Unioni di Comuni che, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, rivestono carattere di pubblica utilità e per i quali vanno presentati gli atti previsti dal sopra citato articolo.